



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 252 del 27/11/2023

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE, OVVERO LA CESSIONE A TERZI A QUALSIASI TITOLO, DI BEVANDE ALCOLICHE SUPERIORI AL 5% E DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE O DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO IN LATTINE E/O CONTENITORI DI VETRO – DI CUI VIENE COMUNQUE VIETATO L’UTILIZZO ANCHE SE DI PROVENIENZA PERSONALE – NONCHÉ L’USO DI SPRAY AL PEPERONCINO - ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “PALARESCIFINA” E IN UN RAGGIO DI 500 METRI DALLO STESSO IMPIANTO SPORTIVO, NONCHÉ LA PRATICA DEL CD. “BAGARINAGGIO”, OVVERO, LA COMPRAVENDITA ABUSIVA DI BIGLIETTI NEL RAGGIO DI KM 3 DALLA PERIMETRAZIONE ESTERNA DI DETTO PALAZZETTO IN OCCASIONE DEI CONCERTI DI LUCIANO LIGABUE, IN PROGRAMMA IL 30 NOVEMBRE 2023 ALLE ORE 21.00 E IL 1° DICEMBRE 2023, SEMPRE ALLE ORE 21.00.

VIETATO INOLTRE, IL COMMERCIO ITINERANTE OVVERO IL POSIZIONAMENTO DI VENDITORI AMBULANTI LUNGO LA PERIMETRAZIONE ESTERNA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “PALARESCIFINA”, COMPRESSE LE VIE LIMITROFE E LUNGO LA BRETTELLA DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE SAN FILIPPO. AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI E FONICI.

RICHIAMATI:

l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

la nota del Gabinetto del Ministero dell’Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II – Ord.Sic.Pub. del 28.07.2017 «*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*»;

il Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/C del 22.05.2012;

il Decreto del Ministero dell’Interno 05.08.2008 «*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*»(GU Serie Generale n.186 del 09-08-2008);;

l’art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii.;

la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO CHE la società Puntoeacapo s.r.l. congiuntamente all'Associazione culturale Development ha richiesto, con note pervenute agli atti di questo ente, prot, n.177007 del 27.06.2023 e successiva n. 186303 del 06.07.2023, l'utilizzo del palazzetto dello sport "PalaRescifina" a far data dal 28 novembre al 3 dicembre 2023 per la realizzazione del concerto di Luciano Ligabue, in occasione dell'evento "Indoor Tour 2023 – Dedicato a Noi", che vedrà la Città di Messina il 30 e il 1° dicembre 2023, unica tappa in Sicilia del tour del rocker modenese;

CONSIDERATO CHE trattandosi di un Grande Evento, e come tale per la numerosità del pubblico coinvolto e dall'appeal extraterritoriale rispetto a quello urbano della Città rappresenta un attrattore di turismo, oltre che configurarsi attraverso la musica anche come un fatto sociale e strumento di inclusione, l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di concedere l'utilizzo del suddetto impianto sportivo comunale per la realizzazione dei due concerti;

PRESO ATTO di quanto ordinariamente concordato ai Tavoli Tecnici convocati presso la Prefettura e la Questura di Messina in occasione dei concerti musicali di grande richiamo pubblico che si svolgono nel territorio cittadino e, in particolare, di quelli che si organizzano presso gli impianti sportivi di Messina più rilevanti per capienza di pubblico, in merito ai provvedimenti da porre in essere di competenza di questa Amministrazione Comunale;

DATO ATTO:

che il D.M. 05.08.2008 sopra richiamato, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4° del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

che nella suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 – citando le recenti Circolari rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con le quali sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety* allo svolgimento di pubbliche manifestazioni – ha, tra l'altro, sottolineato l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni in un'ottica di sicurezza integrata ponendo in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di prevenzione;

che è uso da parte della Prefettura o della Questura presentare richiesta di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e/o di alimenti in recipienti di vetro, nonché di utilizzo di spray al peperoncino, in prossimità delle varie manifestazioni pubbliche e religiose che, durante l'anno, si svolgono nei vari siti della città e che comportano la partecipazione di un numeroso pubblico a causa delle potenziali criticità che possono derivare dall'abuso di alcol o dal distorto utilizzo di tali contenitori e/o strumenti;

che, in queste particolari occasioni, è possibile che nel perimetro esterno del Palazzetto dello sport si riveli la comparsa di soggetti abusivamente esercitanti attività di compravendita di biglietti (cd. "bagarini") per i due concerti di che trattasi stazionando anche in gruppi di sei-sette persone contemporaneamente a piedi, al centro o ai lati delle strade o degli slarghi tenendo in mano o appesi al collo dei cartelli indicanti la propria attività di compra-vendita dei biglietti d'ingresso, causando intralcio pedonale o distrazione negli automobilisti ed invasioni parziali, causa discesa dei pedoni stessi, dalla carreggiata stradale, con evidente rischio di pericoli per l'integrità fisica della popolazione;

che l'approccio dei cd. "bagarini" è frequentemente molesto e invasivo e che tale attività, esercitata anche nei pressi delle biglietterie regolari, può divenire causa di frizioni e tensioni con gli Staff ufficiali di organizzazione degli eventi;

DATO ATTO, altresì:

che, secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, il potere di Ordinanza attribuito al Sindaco dalla disposizione di cui all'art. 69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 e ss.mm.ii., quando occorre fronteggiare situazioni di urgente necessità, si concreta in un provvedimento per il quale il legislatore si limita a stabilire in generale i presupposti di necessità e di urgenza rimettendo all'Autorità competente la libertà di individuare

in concreto quale contenuto debba assumere l'Ordinanza per conseguire l'obiettivo di fronteggiare la situazione di necessità;

che, ancora, nella categoria delle Ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere *extra ordinem* conferitogli dall'Ordinamento a tutela della pubblica incolumità e che tale potere, espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamentari;

che, pertanto, si rende necessario vietare nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 2023 la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – anche se di provenienza personale – nonché l'uso di spray al peperoncino all'interno del Palazzetto dello sport "PalaRescifina" e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, a partire dalle ore 16.00 di giovedì 30 novembre sino alle ore 02.00 di venerdì 1 dicembre; e dalle ore 16.00 di venerdì 1 dicembre alle ore 02.00 di sabato 2 dicembre 2023;

RITENUTO poi, per quanto sopradetto, che per gli esercenti di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe alla zona interessata ai suddetti eventi, si rende opportuno disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche, sempre dalle ore 16 di partire di giovedì 30 novembre sino alle ore 02.00 di venerdì 1 dicembre; e dalle ore 16.00 di venerdì 1 dicembre alle ore 02.00 di sabato 2 dicembre 2023; nonché di praticare il cd. "bagarinaggio", ovvero, la compra-vendita abusiva di biglietti nel raggio di km 3 dalla perimetrazione esterna, in occasione dei due concerti musicali dell'artista Luciano Ligabue;

CONSIDERATO altresì, che i due concerti di che trattasi comporteranno una massiccia presenza di pubblico, al fine di agevolare l'afflusso delle persone e dei mezzi di soccorso lungo il tragitto da percorrere per il raggiungimento dello stadio, e per prevenire potenziali criticità derivanti da intralci dovuti alla presenza di banchi per la vendita ambulante;

RAVVISATA per quanto predetto, la necessità di vietare la collocazione di banchi per la vendita ambulante lungo il perimetro esterno del PalaRescifina, nonché lungo le vie limitrofe a detto perimetro, e lungo la bretella di accesso allo svincolo autostradale San Filippo;

RITENUTO pertanto, dovere garantire anche la sicurezza nella circolazione stradale nonché il regolare afflusso del pubblico partecipante all'evento in condizioni di sicurezza e tutelarne l'incolumità;

RITENUTO altresì, che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute, anche nel rispetto all'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;

O R D I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1 Il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di carta o plastica) – nonché l'uso di spray al peperoncino - all'interno del Palazzetto dello sport "PalaRescifina" e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, nonché la pratica del cd. "bagarinaggio", ovvero, la compra-vendita abusiva di biglietti nel raggio di km 3 dalla perimetrazione esterna di detto, in occasione dei due concerti musicali di LIGABUE il 30 luglio e il 1° dicembre 2023;**
- 2 Il divieto di commercio itinerante ovvero di posizionamento di venditori ambulanti lungo la perimetrazione esterna del Palazzetto dello sport "PalaRescifina", comprese le vie limitrofe e lungo la bretella dello svincolo autostradale San Filippo, sempre in occasione dei due concerti musicali di LIGABUE il 30 luglio e il 1° dicembre 2023;**

ORDINA altresì

Ai titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe allo svolgimento dei due concerti dell'artista LIGABUE di disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche dalle ore 16 di giovedì 30 novembre sino alle ore 02.00 di venerdì 1 dicembre; e dalle ore 16.00 di venerdì 1 dicembre alle ore 02.00 di sabato 2 dicembre 2023;

DISPONE

- 1 La vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.
- 2 L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori o bottiglie di plastica di procedere alla preventiva apertura ed asportazione dei tappi di detti contenitori;

STABILISCE

È consentita la vendita di gadget e materiale promozionale esclusivamente da parte del personale autorizzato che compongono lo staff e che lavorano in occasione dell'evento musicale, nelle aree limitrofe allo stadio e indicate nella documentazione tecnica presentata dalla società organizzatrice dell'evento.

Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni violazione accertata ai sensi di quanto regolato dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; alla violazione amministrativa consegue, ai sensi della Legge 689/1981 e ss.mm.ii., il sequestro dei biglietti oggetto della transazione, nonché di quelli ancora eventualmente posseduti e del denaro costituente il provento dell'attività illecitamente posta in essere.

I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra ordinato.

A U T O R I Z Z A

In occasione degli spettacoli musicali di che trattasi, l'utilizzazione di strumenti a diffusione acustica e fonica in deroga al IV comma dell'art. I del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. ed al D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 e ss.mm.ii., nei giorni: 29 novembre 2023 al fine di consentire le prove del suono, dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle 24.00; 30 novembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00, sempre per le prove suono, e dalle 20.00 alle 01.30 in occasione del concerto di Ligabue; e il 1° dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 per le prove suono; e dalle ore 20.00 alle ore 1.30 per l'esibizione sempre dell'artista Ligabue.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Messina <http://www.comune.messina.it/> - Sezione Informazioni - e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione locali attraverso l'Ufficio Stampa;

la notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale, per le relative rispettive competenze, anche alla Questura di Messina, al Comando

Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Provinciale di Messina e al Comando della Polizia Municipale;

che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

IL SINDACO

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale: Servizio Gabinetto del Sindaco, Direttore Generale il dott. Salvo Puccio

L'istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco la dott.ssa Giusy D'Arrigo.

Recapiti: 090.7722298- ufficiogabinetto@comune.messina.it-gabinettosindaco@comune.messina.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Servizio, competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 - 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco

FEDERICO BASILE / InfoCert S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa